

Novità fiscali del 3 febbraio 2010: Consiglio di Stato: niente parere sugli studi di settore; è nullo l'accertamento se il processo verbale di constatazione non è stato allegato all'atto impositivo; per avere risarciti i danni dal consulente la prova è a carico del committente; l'IVA agevolata al 10% su prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio; vertenza giudiziale: disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

Pubblicato il 3 febbraio 2010

Consiglio di Stato: niente parere sugli studi di settore; è nullo l'accertamento se il processo verbale di constatazione non è stato allegato all'atto impositivo; per avere risarciti i danni dal consulente la prova è a carico del committente; l'IVA agevolata al 10% su prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio; vertenza giudiziale: disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi; in scadenza la consegna dei CUD; altre di fisco

Indice:

1) Consiglio di Stato: Niente parere sugli studi di settore

2) Fisco: E' nullo l'accertamento se il processo verbale di constatazione non è stato allegato all'atto impositivo

3) In scadenza la consegna dei CUD

4) Per avere risarciti i danni dal consulente la prova è a carico del committente

5) L'IVA agevolata al 10% sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio

6) Vertenza giudiziale: Disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

7) Altre di fisco

1) Consiglio di Stato: Niente parere sugli studi di settore

Il Ministero dell'Economia può fare a meno del parere della commissione di esperti sugli studi di settore se questa, senza motivo, ritarda nell'invio del parere.

Il termine per la sua formulazione non è perentorio, ma solo se ci sono approfondimenti istruttori i tempi si allungano al quindicesimo giorno successivo all'acquisizione delle notizie necessarie.

E' questo il parere del **Consiglio di Stato n. 00347/2010 del 01.02.2010** in merito agli studi di settore per il 2009 che è pervenuto a queste conclusioni:

- Il termine fissato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 31.05.1999, n. 195, come modificato dall'art. 33 del D.L. 25.06.2008, n. 112 (convertito dalla legge 06.08.2008, n. 133) ha natura ordinatoria;

- il parere della Commissione di esperti di cui all'art. 10, comma 7, della legge 08.05.1998, n. 146, assume la fisionomia del parere obbligatorio;

- nel caso in cui il predetto parere non venga reso entro il termine fissato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 31.05.1999, n. 195 (e successive modifiche), trovano applicazione i commi 2 e 4 dell'art. 16 della legge n. 241/1990, norma regolante in termini generali l'attività consultiva nel procedimento amministrativo;

- nel caso in cui la Commissione abbia omissis di pronunciarsi entro il termine prescritto, manifestando esigenze di carattere istruttorio, il parere deve comunque essere reso entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori;

- qualora la Commissione non rispetti tale ultimo termine, la scelta di attendere ulteriormente la pronuncia del parere deve essere tempestivamente esternata dall'amministrazione procedente ed effettivamente correlata ad oggettive ragioni istruttorie.

2) Fisco: E' nullo l'accertamento se il processo verbale di constatazione non è stato

allegato all'atto impositivo

Con questa pronuncia i giudici supremi hanno respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria.

Non è sufficiente che il documento richiamato nell'atto fiscale impositivo sia semplicemente conoscibile dal contribuente, a meno che esso non riguardi un atto compiuto alla sua presenza (ad esempio, il processo verbale di constatazione) o che sia stato a lui comunicato nei modi di legge (Cass. 25 maggio 2001, n. 7149).

Al di fuori di tali ipotesi il riferimento ad un atto non conosciuto dal contribuente, ma del quale egli possa procurarsi la conoscenza, comporta infatti una più o meno accentuata (e del tutto ingiustificata) riduzione del lasso di tempo a lui concesso per valutare la fondatezza dell'atto impositivo e si risolverebbe in un'indebita menomazione del suo diritto di difesa, che l'art. 24 Cost. annovera tra i principi fondamentali dell'ordinamento ed esige che sia garantito come "inviolabile" in ogni stato e grado del procedimento.

Il ricorso a elementi offerti da altri documenti, non conosciuti dal contribuente né a lui comunicati, è dunque legittimo solo se tali documenti sono allegati all'atto che li richiama o in esso riprodotti (Cass., 5/8/2002, n. 11669).

In tal senso si esprime la norma voluta dai principi dettati dalla L. n. 212 del 2000, c.d. Statuto dei diritti del contribuente).

L'accertamento motivato con il rinvio ad un'atto dell' A.F., come nella specie il p.v.c., non allegato all'avviso e non noto al contribuente è dunque alla stregua di quanto sopra esposto nullo.

Non essendo invero al riguardo sufficiente nemmeno la produzione (nella specie, peraltro, neppure avvenuta) dell'atto stesso in sede contenziosa (Cass., 30/10/2002, n. 15319).

E, pertanto, emerso evidente come (Cass., 3/12/2001, n. 15234) sia richiesta l'effettiva conoscenza espressamente ritenendo irrilevante la semplice conoscibilità del documento richiamato per relationem.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 1825 del 28.01.2010)

3) In scadenza la consegna dei CUD

I sostituti d'imposta dovranno consegnare il CUD ai propri dipendenti o pensionati entro il prossimo 1° marzo.

I sostituti d'imposta obbligati a effettuare le ritenute a titolo d'acconto sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione corrisposti ai propri dipendenti o pensionati devono rilasciare una apposita certificazione unica (c.d. CUD) attestante le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario, entro il 28 febbraio di ciascun anno ovvero entro dodici giorni dalla richiesta, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Lo ha ricordato **l'Agenzia delle Entrate con la nota del 02.02.2010.**

Questa volta, poiché il termine del 28 febbraio cade di domenica, il termine viene prorogato al 1° marzo 2010

Contenuto del CUD

Nel CUD vanno indicati:

a) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR), corrisposti nell'anno precedente ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;

b) le relative ritenute di acconto operate;

c) le detrazioni effettuate.

Inoltre, il CUD è utilizzato per l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell'anno precedente che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST.

Il CUD può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi all'anno di riferimento, fino alla approvazione di un nuovo CUD (ad esempio il CUD anno x+1 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi all'anno x).

La struttura del CUD, oltre ad una sezione dedicata ai dati del datore di lavoro e del contribuente, si compone di due distinte sezioni:

Parte A: dati fiscali;

Parte B: dati previdenziali.

Parte A - Dati fiscali

Nella sezione dedicata ai dati fiscali vanno indicate:

- le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria;
- i compensi con ritenuta a titolo d'imposta nonché quelli assoggettati ad imposta sostitutiva;

- le somme e i valori assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente erogate nell'anno, compresi suoi acconti e anticipazioni, e prestazioni pensionistiche dei fondi di previdenza complementare erogate in forma di capitale);
- gli oneri di cui si è tenuto conto;
- gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.
La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti agli eredi del sostituito (ai sensi dell'art. 7, comma 3, del TUIR).

Si tratta ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto.

Parte B - Dati previdenziali

Tale sezione del CUD serve sostanzialmente per l'indicazione:

- dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP;
- dell'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali.

Termini per l'emissione e modalità operative

Il CUD deve essere consegnato, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il sostituto d'imposta può trasmettere al contribuente il CUD in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità dello stesso e di poterlo materializzare per i successivi adempimenti.

Tale modalità di consegna, pertanto, può essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare il CUD rilasciato per via elettronica mentre deve essere esclusa, ad esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi il CUD relativo al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica il CUD, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nel CUD, è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.

Alle stesse condizioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni".

Il contribuente esonerato può, tuttavia, scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta.

Scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione possono scegliere di destinare

l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa e/o il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità, utilizzando l'apposita scheda, acclusa al CUD, che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.

4) Per avere risarciti i danni dal consulente la prova è a carico del committente

E', quindi, il cliente che deve riuscire a dimostrare che il Consulente (nel caso di specie del Lavoro) ha sbagliato e, perciò, pagare i relativi danni.

Il **Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro** ha pubblicato il 02.02.2010 sul proprio sito un interessante documento tratto da "Il Consulente del Lavoro" n. 1/2010.

Disciplina del codice civile per i rischi professionali del Consulente del Lavoro

Viene, innanzi tutto, precisato che la domanda di risarcimento del danno nei confronti del professionista é subordinata alla prova, a carico del committente

Un'analisi dei possibili rischi professionali del Consulente del Lavoro richiede una breve ricognizione della disciplina dettata dal Codice Civile in materia di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale.

Al riguardo, rilevano gli artt. 1176 e 2236 c.c..

La prima norma impone al professionista di impiegare nell'esercizio della propria attività una

diligenza media, da valutare confrontando l'impegno che avrebbe posto un professionista "medio", dotato della preparazione generalmente diffusa nell'ambito della Categoria professionale di appartenenza, e quello effettivamente profuso nel caso concreto.

La diligenza richiesta al professionista va quindi valutata in concreto, con riguardo alla natura dell'attività esercitata, ed implica l'impiego di adeguate nozioni e strumenti tecnici, cioè la c.d. perizia in senso oggettivo che prescinde dalle capacità del soggetto stesso (Cass. 18.05.1988, n. 3463).

Ne consegue che il professionista risponde anche per colpa lieve (Cass. 11.08.1990, n. 8218; Cass. 08.08.2000, n. 10431), quando c'è violazione del grado di diligenza richiesta dall'attività prestata, che integra l'ipotesi più diffusa di colpa (Cass. civ., 13.03.2007, n. 5846).

In base a tale regola, la giurisprudenza ha ritenuto responsabile il professionista verso il cliente in caso di ignoranza di disposizioni di legge, dovendosi ritenere esclusa la detta responsabilità, a meno di dolo o colpa grave, solo nel caso di risoluzione di questioni opinabili (Cass. 18.11.1996, n. 10068).

Ad esempio, il Consulente del Lavoro che, nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, nella redazione di un contratto individuale di lavoro, non abbia rispettato le disposizioni contenute in contratti collettivi, è responsabile nei confronti del suo cliente e, quindi, tenuto al risarcimento del danno.

Il professionista non risponde, invece, qualora il grado della colpa risulti lievissimo.

Il concetto di **colpa lievissima** si riferisce alla negligenza minima, alla difformità rispetto al modello di agente particolarmente diligente, accorto e perito; tuttavia, viene osservato, tale gradazione non comporta lacuna responsabilità salvo ipotesi eccezionali espressamente previste ex lege (artt. 2050 e 2054 c.c.).

Il regime della responsabilità del professionista viene poi attenuato dall'art. 2236 c.c., che limita il risarcimento del danno alle sole ipotesi di **dolo o colpa grave**, qualora la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Perché possa configurarsi tale attenuazione della normale responsabilità, il problema sottoposto al professionista deve avere natura tecnica, cioè deve essere strettamente collegato alle regole dell'arte e ai dettami della scienza.

La speciale difficoltà, inoltre, non significa che debba trattarsi di problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma è riscontrabile in prestazioni coinvolgenti problemi tecnici nuovi di particolare complessità per i quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello professionale medio, con conseguente presupposizione di dispendio di attività anch'esso superiore alla media.

Nei casi di particolare complessità tecnica, il professionista risponde solo per colpa grave, che è ravvisabile allorché la condotta tenuta è incompatibile con il livello minimo di cultura ed esperienza, nonché di abilità tecnica (indispensabile per l'esercizio della professione), oppure quando vi è un errore grossolano o inescusabile derivante dalla mancata applicazione delle cognizioni generali dell'attività (Cass. civ., 09.05.2000, n. 5881).

Pertanto, qualora l'interpretazione di leggi, circolari o contratti collettivi si possa ritenere di "speciale difficoltà" (stante l'oggettiva complessità della materia ed i conseguenti dubbi interpretativi), l'errore è ritenuto scusabile.

Viceversa, se l'errore riguarda le modalità applicative di istituti legali e contrattuali di chiara interpretazione, il professionista è responsabile anche se versa in una situazione di colpa lieve.

Peraltro la limitazione della responsabilità al dolo ed alla colpa grave, opera solo qualora l'errore sia causato da un difetto di conoscenza professionale (Corte cost., 28.11.1973, n. 166), mentre anche a fronte di un problema di particolare complessità tecnica, il professionista risponde comunque per colpa lieve, se erra non per mancanza di preparazione, ma per omissione di attenzione o prudenza.

Comunque, conclude il citato documento, la domanda di risarcimento del danno nei confronti del professionista risulta subordinata alla prova, a carico del committente, che il danno è stato causato dall'insufficiente od inadeguata attività del professionista, ovvero da una difettosa prestazione professionale (Cass. civ., 27.05.2009, n. 12354 e Cass. civ., 16.10.2008, n. 25266).

Il cliente ha l'onere di fornire la prova di sufficienti ed idonei dati oggettivi, in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, la responsabilità sussista anche per colpa lieve o soltanto per dolo o colpa grave.

Spetterà invece al professionista dimostrare la particolare complessità del caso, e, comunque, l'assenza di un proprio inadempimento, o di un proprio errore professionale.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non già dal momento in cui la condotta del professionista ha determinato l'evento dannoso, ma da quando la produzione del danno è oggettivamente conoscibile o percepibile da parte del danneggiato (Cass. civ., 15.07.2009, n. 16463).

5) L'IVA agevolata al 10% sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio

Con la Legge Finanziaria per il 2010 (art. 2, comma 11, della legge 23.12.2009, n. 191) è entrata a regime l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), della legge 23.12.1999, n. 488.

Tale agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio elencati nell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Ai sensi dell'art. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, l'aliquota agevolata al 10% si applica ai contratti d'appalto relativi ad interventi di restauro e di ristrutturazione, a prescindere dalla tipologia degli edifici, e alle cessioni di prodotti finiti destinati a questi interventi (art. 127-terdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

Tale agevolazione è riferita sia alle prestazioni di manodopera che alla fornitura di beni e materiali, a patto che non costituiscono una parte significativa del valore complessivo della prestazione.

Infatti, se la prestazione è riferita all'installazione di un bene significativo (individuato,

specificamente, dal D.M. 29.12.1999: ascensori, montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza), quest'ultimo può essere fatturato con l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% fino a concorrenza del valore della manodopera.

Ciò comporta che nel momento in cui il valore residuale del bene eccede il valore della manodopera, la differenza di valore deve essere assoggettata all'aliquota IVA del 20%.

La legge Finanziaria 2010 non ha subordinato l'applicazione dell'IVA agevolata alla condizione dell'esposizione in fattura del costo della manodopera, condizione, invece, che resta necessaria per il riconoscimento ai fini Irpef della detrazione del 36%.

Aliquota IVA applicabile sugli interventi di recupero edilizio

Oggetto	Aliquote IVA
Restauri e ristrutturazioni di qualsiasi tipo di edificio	10%
Manutenzione ordinaria e straordinaria su abitazioni	10%
Manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici diversi da abitazioni	20%
Cessione di beni con posa in opera	20%

6) Vertenza giudiziale: Disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

In una causa di lavoro, il giudice condanna l'ex datore di lavoro a corrispondere le somme a titolo di retribuzione, maggiorate di rivalutazione monetaria e di interessi.

Anche gli interessi e la rivalutazione vanno assoggettati a tassazione e, nel caso di risposta positiva, con quali modalità?

A questo dilemma ha risposto la **Fondazione Studi** dei Consulenti del Lavoro con il **parere n. 4 del 29.01.2010**.

La materia della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro è disciplinata dall'art. 429, ultimo comma, c.p.c., il quale dispone che "il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto".

Dal punto di vista della individuazione del tasso d'interesse e delle modalità di calcolo viene fatto rinvio al "Regolamento su interessi legali e rivalutazione monetaria nei crediti di lavoro" di cui al D.M. 1 settembre 1998, n. 352.

Modalità di tassazione

Conclude il citato parere, affermando che sotto il profilo contenzioso, dopo alcune iniziali pronunce discordanti, é oramai pacifico che, ai sensi dell'art. 17 del Tuir, tutte le somme o valori percepiti, anche a titolo risarcitorio, devono essere sottoposti a tassazione separata con applicazione della ritenuta da parte del soggetto erogatore.

Ed infatti, l'ultimo periodo della lett. a) del citato articolo 17, introdotto nel nostro ordinamento con decorrenza dal 24 febbraio 1995, dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, stabilisce che sono soggette a tassazione separata le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo di risarcimento o nel contesto di procedure esecutive, a

seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale disposizione ha la finalità di **non fare concorrere alla formazione della base imponibile del contribuente** i costi per spese legali che egli deve sopportare per l'ottenimento di una determinata somma o valore, derivante dalla risoluzione del rapporto di lavoro, attraverso un procedimento giudiziario ovvero per atto transattivo.

7) Altre di fisco:

- Locazioni: Indice Istat dei prezzi al consumo di dicembre 2009

L'indice Istat per il mese dicembre 2009 è stato fissato in misura del 1,0 %.

E quanto ha reso noto l'Istituto di Statistica con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010.

Tali dati, che rappresentano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono utilizzati per aggiornare il canone di locazione.

(Istat, comunicato del 28.01.2010, pubblicato in G.U. n. 22 del 28.01.2010)

- Finanziaria 2010: Incentivi all'occupazione

La Legge Finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) ha introdotto nuove forme di incentivazioni collegate alle assunzioni di lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo.

Si tratta di una misura introdotta in via sperimentale per il 2010 che riguarda tutti i datori di lavoro.

Essa consiste in un'agevolazione contributiva riconosciuta a chi assume soggetti, con almeno 50 anni (50 anni compiuti), beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

La facilitazione è quella prevista per l'assunzione dei lavoratori in mobilità, disciplinata dalla legge 223/91.

Le norme sono contenute nei commi 134, 135 e 151 dell'articolo 2 della legge Finanziaria 2010.

Soggetti con almeno 35 anni di contributi

La norma si rivolge a tutti i datori di lavoro che instaurano un rapporto di lavoro con soggetti iscritti nelle liste di mobilità o di disoccupazione non agricola con requisiti normali in possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva.

(Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 1 del 01.02.2010)

- Novità per il contratto occasionale di tipo accessorio

La legge 23.12.2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge Finanziaria 2010), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 supplemento ordinario n.243 del 30.12.2009, con i commi 148 e 149 dell’art. 2 modifica ed amplia la disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio.

Viene esteso il campo di utilizzo dei buoni lavoro (cd. voucher) per remunerare l’attività occasionale dei lavoratori a part-time, dei giovani universitari in qualunque periodo dell’anno, ampliando le possibilità di utilizzo agli enti locali ed alle imprese familiari, ed inserendo le scuole, le università, e a prescindere dal soggetto utilizzato, anche i maneggi e le scuderie.

Inoltre, è stato prorogato solo per il 2010 il periodo sperimentale di utilizzo dei buoni lavoro per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

(Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 3 del 01.02.2010)

- L’atto notorio ha solo valore indiziario

Gli atti di notorietà, se provenienti dal coniuge o da altri familiari, non sono idonei a fornire la prova del finanziamento familiare.

E' quanto stabilito **nell'ordinanza 149/2010, con la quale la Corte di cassazione** ha respinto le tesi del contribuente confermando l'atto impositivo ed ha affermato che la dichiarazione resa a un pubblico ufficiale non basta a dimostrare una congruenza tra costi e ricavi.

- Agenzia delle Entrate: Software di compilazione della comunicazione dati IVA annuale

E' disponibile sul sito www.agenziaentrate.it la versione 2.0.0 del 01.02.2010 del software Comunicazione IVA che consente la predisposizione della **Comunicazione Annuale Dati IVA** relativa al **periodo di imposta 2009** e successivi.

Le modalità di installazione del prodotto sono cambiate rispetto a quelle previste fino allo scorso anno. Pertanto è opportuno leggere con attenzione le istruzioni.

- Modello IRAP 2010 definitivo: Approvato con il provvedimento del 01.02.2010

Il modello IRAP con le relative istruzioni è stato approvato con Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 01/02/2010 (Pubblicato il 02/02/2010):

- Modello IRAP 2010

- Istruzioni per la compilazione

- Provvedimento del 01/02/2010

Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2010" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2009.

Publicato il 02/02/2010 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244.

Le novità del modello Irap 2010

Nel quadro IP e nel quadro IC, riservati alla determinazione del valore della produzione, rispettivamente, delle società di persone e delle società di capitali, debutta un nuovo rigo per indicare il "bonus ricapitalizzazioni" (articolo 5, comma 3-ter, DI 78/2009).

L'agevolazione a favore delle società consiste nell'esclusione dalla tassazione del 3% degli aumenti di capitale perfezionati da parte di persone fisiche nel periodo compreso tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010, per un tetto massimo di 500mila euro.

Il beneficio spetta per il periodo d'imposta in cui avviene l'aumento di capitale e per i quattro successivi.

L'altra rilevante novità è in materia di principi contabili internazionali e riguarda, quindi, il valore della produzione netta delle società di capitali.

E' stato previsto uno specifico rigo riservato agli IAS adopter che riallineano le divergenze tra i valori di bilancio e i valori fiscali relativi a tutti gli elementi patrimoniali esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 applicando il metodo del "saldo globale" ovvero in base alla somma algebrica delle differenze positive e negative.

Nel nuovo campo va indicata la quota (pari a un quinto) della somma algebrica (negativa) delle differenze positive e negative sopra citate, che è deducibile dal valore della produzione (articolo 15, comma 4, DI 185/2008).

- Modello Consolidato Nazionale e Mondiale (CNM) 2010

Il modello Consolidato Nazionale e Mondiale con le relative istruzioni è stato approvato con Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 01/02/2010 (Pubblicato il 02/02/2010).

Le novità del modello CNM 2010

Per quanto riguarda il modello che interessa i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (consolidato nazionale) e quelli ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (consolidato mondiale), in evidenza le nuove sezioni per la gestione dei crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l